

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E XIV)	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>Seduta pomeridiana:</i>	
<i>In sede referente</i>	» 3
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede legislativa</i>	» 3
<i>In sede referente</i>	» 4
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede legislativa</i>	» 7
<i>In sede referente</i>	» 9
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 12
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	» 16
INDUSTRIA (XII):	
<i>Indagine conoscitiva sulla situazione e le prospettive della industria automobilistica nazionale</i>	» 17
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 20
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 21
CONVOCAZIONI	» 21

AFFARI INTERNI (II) e IGIENE E SANITÀ (XIV)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Salizzoni e per la sanità Usvardi.

Disegno di legge:

Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili (715).

Proposte di legge:

Alboni ed altri: Provvidenze economiche e sanitarie per i mutilati e invalidi civili (187);

Di Giannantonio ed altri: Provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili (259);

Michelini ed altri: Elevazione dell'assegno per gli invalidi civili ed estensione di esso agli invalidi civili per ragioni psichiche (517).

Il Presidente De Maria, data lettura dei pareri espressi dalle Commissioni Bilancio e Lavoro, avverte le Commissioni riunite di aver iscritto all'ordine del giorno sia il disegno di legge n. 715, sia le proposte di legge nn. 187, 259, 517, senza aver proceduto all'abbinamento di queste ultime con il disegno di legge, non ricorrendo in questo caso la identità di materia richiesta dall'articolo 133 del Regolamento. Ciò non costituisce tuttavia impedimento a che la Commissione abbia la facoltà di deliberarlo.

Il deputato Mattarelli, in relazione a prospettive, da parte del Governo, di un aumento dell'assegno vitalizio (per cui sono in corso i necessari accertamenti), propone il rinvio della discussione alla prossima settimana, onde aver un quadro più completo e possibilmente migliorato della situazione.

Il deputato Alboni non si dichiara contrario alla proposta di rinvio, fermo rimanendo che le Commissioni esaminino congiuntamente il disegno e le proposte di legge e sollecita un impegno del Governo in tal senso.

Il deputato Franchi si dichiara contrario al rinvio senza la preliminare decisione delle Commissioni sull'abbinamento dei vari provvedimenti.

Il deputato Foschi, dopo aver ricordato che in precedente seduta della Commissione interni egli pure aveva sottolineato i limiti del disegno di legge, ritiene tuttavia che non si possa non fare una distinzione tra il problema del rifinanziamento (che è urgente) e quello della ristrutturazione dell'assistenza, per cui non concorda sulla opportunità della proposta di abbinamento (pur ribadendo l'esigenza di avviare a soluzione il problema della revisione organica della legge n. 625), mentre si dichiara favorevole alla proposta di rinvio in vista delle prospettive illustrate dall'onorevole Mattarelli.

Il deputato Piccinelli, relatore per la XIV Commissione, concorda sull'opportunità di disgiungere la discussione del disegno e delle proposte di legge.

Il deputato Venturoli dichiara che il suo gruppo non si oppone al rinvio sostenendo al contempo la necessità di una discussione globale dei problemi affrontati con le varie iniziative.

Dopo interventi dei Sottosegretari Salizzoni e Usvardi, i quali confermano l'impegno del Governo di esaminare la possibilità di migliorare il trattamento economico della categoria, le Commissioni deliberano di rinviare la discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente BUCALOSI*; — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Granzotto, Sabadini, Riz, Bozzi, Morvidi, Zappa, Lospinoso, Musotto, Cataldo, Guidi, Pennacchini, Reggiani, Vassalli, dei relatori Fortuna e Valiante, nonché del Sottosegretario di Stato, Dell'Andro, approva nell'ordine i seguenti punti:

« 34) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza »;

« 21) attribuzione al giudice istruttore del compimento di atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento »;

« 20) (soppresso);

« 25) potere del giudice istruttore di compiere solo gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonché quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba proscioglierlo o se invece si debba rinviarlo al giudizio »;

« 26) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali »;

« 31) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziali e nelle perizie e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato ed escluse le ispezioni corporali »;

« 32) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio »;

« 33) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria »;

« 37) (soppresso).

La Commissione esaminando il punto 21 rinvia ad altra seduta l'esame del criterio proposto dal deputato Riz di escludere ogni potere di istruttoria pre-dibattimentale al magistrato giudicante.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,05.

Seduta pomeridiana.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 17,35. — *Presidenza del Presidente* BUCALOSSI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Dell'Andro.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma del codice di procedura penale (380).

La Commissione prosegue nell'esame dell'articolo 2 del disegno di legge e, dopo interventi dei deputati Guidi, Musotto, De Poli, Sabadini, Granzotto, Cataldo, Pennacchini, Riz, Bozzi nonché dei relatori Fortuna e Valiante e del Sottosegretario di Stato Dell'Andro, approva i seguenti punti:

« 36) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

« 35) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

« 28) previsione di diverse misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determini particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

« 29) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero precedente;

« 44 effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato con possibilità di disporre e di acquisire in ogni stato e grado del giudizio elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto ».

Il Presidente, quindi, rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,45.

BILANCIO
E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* TREMELLONI. — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica, Malfatti e per il lavoro e la previdenza sociale, Bellisario.

Disegno di legge:

Autorizzazione di spesa per i Comitati regionali per la programmazione economica (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (Parere della VI Commissione) (916).

Il Relatore Isgrò illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge, inteso ad assicurare, fino al 31 dicembre 1969, l'attività dei Comitati regionali per la programmazione economica, in attesa che risulti legislativamente perfezionato il disegno di legge sulle procedure, attualmente all'esame del Senato. Dopo essersi richiamato all'ampia esposizione illustrativa, a suo tempo fornita dal Sottosegretario Caron, in sede di esame dello stato di previsione della spesa per il Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in corso, sull'attività fin qui svolta dai CRPE, sulle esperienze acquisite e sui risultati conseguiti, conclude invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

Il deputato Cottone manifesta notevoli perplessità sull'attività dei Comitati regionali e sulla eterogeneità dei programmi regionali fin qui elaborati. Ribadita l'opposizione della propria parte alla istituzione delle regioni a statuto ordinario, anche per la ingente spesa che questa comporterà e per i conseguenti ulteriori inasprimenti fiscali che inevitabilmente ne deriveranno e che finiranno per incidere negativamente sul costo della vita, dichiara che il gruppo liberale può consentire con la ulteriore proroga dell'attività dei Comitati solo a condizione che questi siano considerati come organismi di collaborazione del Governo per la elaborazione del programma nazionale: è sulla base di queste considerazioni che preannuncia l'astensione dalla votazione sul disegno di legge.

Il deputato Colajanni giudica positiva la esperienza fin qui acquisita dai CRPE, destinati ad accelerare la istituzione delle regioni a statuto ordinario; a questo proposito,

ribadisce che tali organismi non possono non avere che un carattere di provvisorietà in attesa della creazione dell'ordinamento regionale e non quello di organi decentrati del Ministero del bilancio. Ricorda l'impegno assunto dal Sottosegretario Caron di porre tempestivamente a disposizione del Parlamento il documento sulle opzioni, anche per consentire, in particolare alla Commissione bilancio, un responsabile e costruttivo dibattito su tale importantissimo documento. Illustra, infine, un ordine del giorno per una tempestiva comunicazione alla Commissione bilancio dei testi dei piani regionali elaborati dai CRPE nonché dei dati consuntivi sull'utilizzo delle somme destinate ai Comitati medesimi.

Il deputato Scotti chiede di conoscere i dati sulla utilizzazione delle somme sin qui stanziato dallo Stato per i Comitati regionali ed i criteri in base ai quali è stata operata la ripartizione di dette somme tra i Comitati medesimi, esprimendo l'auspicio che si sia tenuto conto delle necessità finanziarie in cui versano quei Comitati, specialmente nelle regioni meridionali, che non dispongono dell'ausilio di centri o istituti di ricerca, ovvero della collaborazione di enti pubblici o di istituti bancari. Avanza, altresì, l'ipotesi di una maggiore pubblicizzazione delle ricerche finanziate con i mezzi posti a disposizione dallo Stato e sulla base delle quali i singoli Comitati sono pervenuti alla elaborazione dei piani regionali.

Il Sottosegretario Malfatti richiama alla urgenza dell'approvazione del disegno di legge al fine di evitare la paralisi dell'attività dei CRPE, le cui finalità ed i cui compiti sono chiaramente delineati nell'articolo 16 del disegno di legge sulle procedure.

Assicura che riferirà al Ministro Preti sulla richiesta avanzata dalla Commissione di conoscere le linee essenziali del documento sulle opzioni, anche se ritiene prematura una presentazione del documento medesimo al Parlamento, non essendone stata ultimata la stesura definitiva e mancando, quindi, una deliberazione collegiale del Governo sul documento stesso. Manifesta, comunque, consenso sulla esigenza di una informativa, quanto più completa possibile, della Commissione bilancio sulla materia della programmazione; accoglie l'invito per una tempestiva trasmissione dei piani regionali fin qui elaborati, mentre si riserva di esaminare la possibilità di trasmettere il materiale preparatorio, gli studi, le indagini e le ricerche che hanno preceduto la definizione dei piani medesimi;

per quanto attiene, infine, all'assegnazione e alla ripartizione dei fondi tra i singoli Comitati, assicura che acquisirà dati e chiarimenti e che, successivamente, trasmetterà gli stessi alla Presidenza della Commissione.

Dopo che il deputato Colajanni ha dichiarato di non insistere per la votazione dell'ordine del giorno da lui presentato, la Commissione approva, senza modificazioni, i singoli articoli del disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato.

In fine di seduta, il disegno di legge è, quindi, votato a scrutinio segreto e risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente TREMELLONI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato per il tesoro Sarti, per le finanze, Elkan, per la pubblica istruzione Biasini, per il lavoro e la previdenza sociale Bellisario.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (*Parere alla VIII Commissione*) (1046).

Il Relatore Giordano illustra il disegno di legge, sottolineando come lo stesso consenta non trascurabili economie di bilancio sia per le più ridotte dimensioni delle Commissioni esaminatrici e per la soppressione della seconda sessione di esame, sia per il nuovo meccanismo di commisurazione della indennità forfettaria dovuta ai componenti delle Commissioni stesse. Da calcoli effettuati presso le competenti Amministrazioni interessate risulta che la spesa conseguente alla nuova disciplina si aggirerebbe intorno ai 3.700 milioni, contro gli 8.400 previsti nel bilancio 1969 sulla base della situazione normativa vigente all'atto della determinazione delle relative previsioni di bilancio: il che fa ritenere che dal provvedimento risulterà una economia valutabile intorno ai 4 miliardi; pertanto la spesa implicata dal decreto-legge potrà essere fronteggiata a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 1845 e 2011 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il Relatore svolge, quindi, talune considerazioni sul merito della iniziativa legislativa, rilevando come la stessa non preveda alcun

aumento dei compensi per i componenti delle Commissioni degli esami di licenza della scuola media; ritiene che ciò si risolva in una grave sperequazione a danno di tali insegnanti. Concludendo, invita la Commissione a manifestare consenso con il disegno di legge in esame.

Il deputato Cottone ritiene affatto ingiustificato e addirittura incostituzionale il ricorso allo strumento del decreto-legge per la emanazione di norme che avrebbero potuto seguire il normale procedimento legislativo.

Anche il deputato Barca critica l'uso e l'abuso della procedura della decretazione d'urgenza, che mortifica, in un certo senso, la stessa funzione del Parlamento: per queste ragioni preannuncia che i deputati del gruppo comunista si asterranno dalla votazione sul disegno di legge.

Il Sottosegretario Biasini illustra alla Commissione i motivi di urgenza che hanno consigliato il Governo a ricorrere allo strumento del decreto-legge, che, mentre consente agli studenti ed all'amministrazione una preparazione ed una organizzazione tempestiva, non sottrae alla competenza del Parlamento la possibilità di discutere, con ogni possibile ampiezza, sulla riforma proposta e di apportarvi i miglioramenti che ritenesse opportuni. Conclude, invitando la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere in ordine al provvedimento in esame.

Su proposta del Relatore Giordano la Commissione delibera, quindi, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (Parere alla XIII Commissione) (1064).

Il Relatore Fabbri illustra ampiamente il disegno di legge, richiamandosi ai precedenti legislativi in materia e alle numerose proposte di iniziativa parlamentare, ormai all'esame dell'Assemblea. Passa, quindi, ad esaminare le singole disposizioni del progetto di legge governativo, soffermandosi, in particolare, sulle norme relative alla copertura finanziaria e sottolineando il notevole sforzo finanziario compiuto dal Governo per il reperimento delle fonti finanziarie necessarie per fronteggiare la ingente spesa implicata dalla revisione dei trattamenti pensionistici. Qualche considerazione svolge ancora a proposito dell'articolo 8, adombrando

la ipotesi di una limitazione dell'aumento del 10 per cento alle pensioni che non superino una determinata cifra (100-150 mila lire mensili), ovvero del ripristino della trattenuta di ricchezza mobile per le pensioni superiori ad un certo ammontare; nonché a proposito dell'articolo 9 e del meccanismo ivi previsto di commisurazione della pensione rispettivamente al 74 e all'80 per cento della retribuzione lorda; auspica, infine, una migliore formulazione dell'articolo 14, per consentire una più esatta individuazione dei cittadini ultrasessantacinquenni, beneficiari della pensione sociale.

Il deputato Raucci richiama preliminarmente l'attenzione della Commissione sulla anomala articolazione del disegno di legge in esame, nel quale le disposizioni relative alle implicazioni finanziarie (maggiore spesa e relativa copertura) precedono la normativa concernente il merito del provvedimento; sicché, attraverso la preventiva determinazione del *plafond* di spesa dal Governo posto a disposizione per il finanziamento del provvedimento, si viene a precludere la possibilità di qualsiasi modifica o ritocco della misura dei trattamenti minimi, o dell'entità delle pensioni contributive, ovvero dell'ammontare della pensione sociale, successivamente considerati nel testo del disegno di legge. Denuncia tale irrituale sistematica legislativa come il risultato di una precisa volontà politica del Governo e della maggioranza di esautorare, di fatto, il Parlamento.

Quanto alle fonti di copertura, ritiene giustificato, in questo caso, il ricorso al mercato dei capitali per fronteggiare oneri di carattere corrente, poiché si è trattato di sollecitare la domanda di beni di consumo attraverso lo utilizzo di denaro «congelato». Aggiunge che l'indebitamento avrebbe potuto anche coprire la rimanente quota-parte di spesa, senza ricorrere a ulteriori inasprimenti fiscali (modificazione al regime fiscale della benzina), anche in considerazione del fatto che il previsto aumento della domanda dei consumi avrebbe incrementato certamente il gettito dell'IGE di 45-50 miliardi, sicché l'ulteriore ricorso al mercato finanziario poteva essere contenuto entro il limite di una cinquantina di miliardi. Rinnova, quindi, le critiche della sua parte sulle previsioni in entrata accolte nel bilancio 1969, artatamente (e non prudenzialmente) contenute a livelli inferiori alla realtà, per consentire al Governo un ampio margine di manovrabilità.

Dopo aver sinteticamente passato in rassegna le singole disposizioni del disegno di

legge, conclude manifestando la necessità che il provvedimento risulti profondamente e radicalmente modificato nei seguenti punti: a) trasposizione delle norme relative alla maggiore spesa implicata e alla relativa necessaria copertura nell'ultima parte dell'articolo; b) modificazione della indicazione di copertura, nel senso di aumentare di ulteriori 50 miliardi il ricorso al mercato dei capitali per l'anno finanziario in corso e fronteggiare la residua quota parte di spesa (45 miliardi) con le maggiori entrate conseguenti dall'incremento naturale del gettito IGE; c) aumento dei trattamenti minimi e unificazione della misura degli stessi per tutti i pensionati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza; d) predisposizione di un « sistema a scalare » per la determinazione dell'ammontare delle pensioni in rapporto agli anni di contribuzione, in modo da favorire le pensioni meno elevate; e) abolizione di qualsiasi trattenuta sulle pensioni; f) ripristino della pensione di anzianità per tutti.

Il deputato Scalfari prospetta preliminarmente l'ipotesi di rivendicare la competenza primaria della Commissione bilancio ovvero la competenza congiunta con la Commissione lavoro sul disegno di legge, attesa la sua notevole portata finanziaria ed il particolare meccanismo di reperimento dei fondi per fronteggiare la maggiore spesa implicata; aggiunge che il provvedimento implica una delicata scelta di politica economica generale, attraverso la destinazione di notevoli risorse del bilancio economico nazionale verso determinati tipi di spesa, sicché la Commissione bilancio, che assomma nella propria competenza anche le questioni connesse con la programmazione economica generale, dovrebbe essere posta in grado di intrattenere un approfondito dibattito sulla materia all'ordine del giorno.

Passa, quindi, ad esaminare le singole disposizioni finanziarie, chiedendo di conoscere quale sia l'ammontare dell'onere complessivo direttamente o indirettamente (attraverso prelievi dai bilanci di enti previdenziali) sostenuto dallo Stato per la revisione dei trattamenti pensionistici. Si dichiara affatto contrario al sistema prescelto di ricorrere al mercato finanziario per la copertura di oneri di carattere corrente: sarebbe stato, a suo avviso, preferibile un ulteriore ricorso a nuove entrate fiscali: e in tal senso si riserva di studiare e di proporre in Assemblea una diversa e più adeguata indicazione di copertura, a fronte della rilevante maggiore spesa implicata dal disegno di legge.

Interviene, quindi, il deputato Ciccardini, il quale dà atto al Governo della tempestività con la quale ha proceduto alla individuazione di idonee soluzioni al problema delle pensioni, nonché della sensibilità manifestata nel richiedere la collaborazione delle organizzazioni sindacali. Contesta le critiche sulla articolazione normativa del provvedimento, ritenendo invece giustificato il metodo seguito nella elaborazione della iniziativa legislativa, che non poteva partire se non dalla considerazione delle risorse disponibili o mobilitabili per il finanziamento della revisione dei trattamenti pensionistici e quindi muoversi nell'ambito delle disponibilità finanziarie accertate. Contesta, altresì, l'asserita impossibilità di introdurre modifiche al disegno di legge: auspica, invece, una fattiva collaborazione tra maggioranza e opposizione per la individuazione di quei perfezionamenti che si dimostreranno necessari per una migliore applicazione delle nuove provvidenze. Quanto alle fonti di copertura, trattandosi di fronteggiare spese di carattere sociale, ritiene più che giustificato il parziale ricorso ad un inasprimento del sistema fiscale in atto, perché è sulla collettività che deve, in definitiva, gravare l'onere di siffatte provvidenze.

Il deputato Cottone denuncia l'anomala procedura seguita nella elaborazione del disegno di legge, frutto di consultazioni e contrattazioni con gli organismi sindacali, ma al di fuori del Parlamento, il quale, peraltro, era già stato investito del problema attraverso la presentazione di numerose iniziative legislative parlamentari in materia. Eleva una vibrata protesta per siffatto modo di procedere che, a suo avviso, altera e deforma il quadro costituzionale del Paese, ammonendo sulle gravi conseguenze di ordine politico e morale cui inevitabilmente si andrà incontro.

Il deputato Di Lisa, riprendendo la ipotesi di una competenza primaria della Commissione bilancio affacciata dal deputato Scalfari, dichiara che la Commissione dovrebbe e potrebbe trarre spunto da questo dibattito per individuare e prospettare idonei correttivi per un risanamento del settore assistenziale, in Italia, ricordando come nel nostro Paese manchi una vera e propria « politica per i vecchi » e restino inascoltate e deluse le istanze di altre categorie bisognose. Dopo aver posto in risalto gli elementi positivi del provvedimento, che incide sulla struttura del nostro ordinamento pensionistico e innova profondamente sulla via del raggiungimento di un compiuto sistema di sicurezza sociale, dichiara di condividere la ipotesi di una even-

tuale trasposizione delle disposizioni finanziarie in coda alla articolazione normativa del disegno di legge.

Il deputato Passoni, infine, rinnova le critiche per la strutturazione del progetto di legge, sottolineando il pericolo di una attenuazione o addirittura della completa eliminazione della possibilità di introdurre qualsiasi modifica al progetto di legge medesimo, una volta definito preliminarmente il *plafond* di spesa e le fonti di finanziamento: queste ultime, poi, avrebbero potuto essere ricercate in settori diversi da quello dell'inasprimento della imposizione fiscale. Nel merito osserva poi che i miglioramenti proposti, anche se rappresentano positive innovazioni del sistema, non hanno tuttavia soddisfatto talune esigenze fondamentali: cita l'aumento indiscriminato in misura percentuale, il parziale mantenimento del divieto di cumulo tra retribuzione e pensione, i non soddisfacenti livelli minimi di pensione proposti.

Il Presidente Tremelloni, replicando alle proposte avanzate dai deputati Scalfari e Di Lisa, reputa inopportuna una rivendicazione di competenza primaria della Commissione bilancio sul provvedimento sia per l'urgenza di definire quanto prima l'*iter* legislativo e rendere operanti le provvidenze disposte, sia perché il disegno di legge è assegnato alla Commissione lavoro in sede referente (contenendo una delega legislativa è implicita una riserva di competenza deliberante dell'Assemblea); aggiunge, per altro, che la Commissione bilancio potrà condurre sul provvedimento un dibattito ampio e approfondito, al termine del quale potrà deliberare un articolato e motivato parere, che potrà essere allegato alla relazione scritta per l'Assemblea e adeguatamente illustrato presso la Commissione di merito dal Relatore Fabbri, il quale potrà ivi riferire le varie posizioni emerse nel corso del dibattito. Si riserva, infine, di prendere contatti con i ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica per invitarli ad illustrare e chiarire alla Commissione, nella prossima seduta, le conseguenze finanziarie implicate dai nuovi trattamenti pensionistici (ed in particolare l'ammontare della spesa globale che, direttamente o indirettamente graverà sullo Stato), nonché la coerenza delle nuove provvidenze disposte con le indicazioni, gli obiettivi e le finalità del programma.

Rinvia, quindi, il seguito del dibattito alla seduta di domattina.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente VICENTINI*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Elkan e Fada; per il tesoro, Sarti.

Proposta di legge:

Autorizzazione all'emissione di cartelle fondiarie a fronte degli scarti ratizzati sui mutui edilizi (722).

La Commissione prosegue la discussione sul disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Sarti, informa la Commissione che il Governo ha valutato positivamente il seguente emendamento preannunciato dal deputato Raffaelli:

« Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario per la edilizia economica e popolare aventi le caratteristiche previste dal testo unico delle leggi per l'edilizia economica e popolare e successive modificazioni ».

Il Governo ne propone la seguente nuova formulazione che, ove accolta, dovrebbe sostituire integralmente l'articolo unico del provvedimento:

« Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474, purché le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo unico sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Il deputato Raffaelli ricorda, aderendo al nuovo testo formulato dal Governo, che dalle « successive modificazioni e integrazioni » del testo unico del 1928 potrebbero essere escluse le classificazioni che il Ministro dei lavori pubblici deve contemplare, per legge, in un proprio decreto non ancora emanato. Fa carico al Governo ed al Presidente della Commissione di investire il Ministro dei lavori pubblici per il problema evidenziato.

Il deputato Silvestri chiede chiarimenti sull'onere assicurativo del 4,25 per cento gra-

vante sui mutuatari per il terzo delle somme mutate. Ritiene illogica la prassi per garanzie su beni immobili.

Il deputato Cascio ricorda, che, contraddicendo ai principi generali del sistema bancario, spesso gli istituti di credito elevano le percentuali anche al 75 ed al 90 per cento; ma per i rischi eccedenti è richiesta la garanzia assicurativa. Numerose disposizioni della legge bancaria risultano non più tecnicamente applicabili. Occorre la revisione legislativa della legge bancaria al fine di evitare che il Comitato del credito si sostituisca, con la prassi delle circolari, al legislatore.

La Commissione modifica quindi l'articolo unico del provvedimento adottando il testo proposto dal Governo, precedentemente citato, e vota a scrutinio segreto il disegno di legge, che risulta approvato.

Proposta di legge:

Bianchi Gerardo ed altri: Modifiche agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, con il quale è stata istituita una imposta erariale sul gas metano (702).

Il Relatore Silvestri, richiamandosi alla relazione già svolta in sede referente chiarisce che il provvedimento non presenta alcun carattere d'esenzione e suggerisce il seguente nuovo testo del provvedimento stesso che risolve taluni dubbi emersi in Commissione.

ART. 1.

All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e terzo comma sono inseriti i seguenti commi:

« Il gas naturale importato dall'estero allo stato liquido e destinato alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti, posti sotto la sorveglianza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla predetta trasformazione è soggetto alla imposta erariale di cui al primo comma del presente articolo. »

I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, nonché i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai rispettivi trattamenti fiscali vigenti ».

ART. 2.

All'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, è aggiunta la seguente lettera:

« e) il gas ottenuto nella trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 1, consumato per l'esercizio degli stabilimenti indicati nello stesso terzo comma ».

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fada, propone, al primo comma, dopo l'alinea, di sostituire la dizione « naturale » con la dizione « metano naturale » e la parola « sorveglianza » con la parola « vigilanza ». Non insiste per la riserva di regolamento evidenziata dal precedente testo proposto dal Governo, ma chiede risulti a verbale che gli uffici, in virtù delle leggi che regolano la materia delle imposte di fabbricazione, procederanno a stabilire tutte le necessarie tecniche di controllo. Per tali adempimenti non è necessaria l'emanazione di un regolamento speciale.

Il deputato De Ponti ribadisce talune perplessità sulla proposta in esame. Se il provvedimento ha natura puramente tecnica la emanazione di una legge sembra superflua. Nutre dubbi sulla dizione « metano naturale » che sembrerebbe escludere i prodotti non direttamente derivati dal sottosuolo. Preferirebbe che la materia venisse regolata con la istituzione di punti di trasformazione franchi fuori della linea doganale.

Il deputato Abelli ribadisce le perplessità della sua parte sulla natura della proposta.

Il Relatore Silvestri osserva che la norma di legge si rende necessaria in rapporto alle precedenti disposizioni. La materia, attualmente trattata dall'ufficio « dogane » verrà trasferita all'ufficio « imposte di fabbricazione ». Osserva al deputato de Ponti che il problema dei punti franchi è assai arduo, molto più complesso del procedimento proposto dal provvedimento n. 702.

Il deputato Marotta osserva che la dizione « gas metano naturale » rischia di suscitare numerosi problemi proprio nei confronti del gas liquido che si intende importare.

Il Sottosegretario di Stato Fada precisa che il Governo, pur accedendo alla dizione « gas metano naturale » ritiene preferibile la dizione « gas metano ».

Il deputato Serrentino chiede chiarimenti circa le conseguenze derivanti dalle nuove importazioni, circa le implicazioni di carat-

tere valutario, ed in ordine ai riflessi sui prezzi di vendita del gas stesso. Si chiede inoltre se non esistano rapporti calorici diversi fra gas naturale ed il gas sottoprodotto dal grezzo. Si pone altresì il problema del gas liquido prodotto all'interno, spesso da piccoli operatori, che aspettano per anni il rimborso dell'imposta.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fada, non ritiene esistano problemi valutari; le importazioni sono infatti alternative rispetto a quelle di altri tipi di energia-calore. Le prospettive sono certo di un rapido ampliamento. L'annoso problema dei piccoli operatori interessati a stabilimenti zonali di « reforming », e di molti comuni montani, richiede un intervento legislativo organico. I rimborsi sono lenti, le proteste molte, ma gli interessati, invitati dal Ministero delle finanze ad incontri intesi a chiarire preliminarmente tutta la materia, in vista di un provvedimento organico, non si sono fatti vivi. Circa la differenza di rapporti calorici tra sottoprodotti del grezzo e gas naturale non ritiene essa sia rilevante.

La Commissione approva quindi gli articoli della proposta di legge nel testo precedentemente citato e con la sostituzione all'articolo 1 delle parole « gas naturale » con le parole « gas metano » e della parola « sorveglianza » con la parola « vigilanza ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto e approvato con le modificazioni sopra riferite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Fada.

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532);

Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (952).

Il Relatore Patrini illustra favorevolmente il seguente parere pervenuto dalla X Commissione Trasporti:

« La X Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge n. 532, con le se-

guenti osservazioni e proposte agli articoli 5, 7 e 8, per la materia di propria competenza:

all'articolo 5 si suggerisce di escludere le aziende municipali dal proposto blocco triennale degli organici per gli enti locali deficitari, essendo tali aziende regolate da « tabelle numeriche » in considerazione del carattere industriale delle stesse (testo unico del 1925);

all'articolo 7 si rileva come il principio dell'inclusione del 50 per cento delle perdite di esercizio delle aziende municipalizzate nella parte corrente dei bilanci di previsione degli enti municipalizzati, prevista dal primo comma, sia limitata ai tre soli esercizi 1967, 1968, 1969; e come l'ammissione al sussidio governativo di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1882, e successive modificazioni, da un lato non appaia pertinente, essendo previsto solo per autolinee esercite in base a concessione definitiva, laddove le municipalizzate eserciscono anche linee tranviarie e filoviarie sempre in base a concessione temporanea; dall'altro si riveli assolutamente inconsistente (contributo di lire 600 al chilometro) sul piano economico;

all'articolo 8, rilevata l'utilità di indagini e proposte del Ministero dei trasporti sull'andamento ed il costo dei pubblici esercizi, si ritiene inaccettabile il meccanismo previsto negli ultimi tre commi che contempla, non solo l'invito al riesame delle deliberazioni in materia di tariffe da parte degli enti locali, ma altresì la loro sostituzione da parte del Ministro dei trasporti nel potere di determinazione delle tariffe; ciò in modo lesivo della autonomia degli enti locali e non conforme alla Costituzione; si propone quindi la modifica dei tre ultimi commi dell'articolo 8 nel senso che — nella fase successiva al riesame — sia conservato agli enti locali il potere finale di determinazione delle tariffe ».

Il Relatore Patrini illustra quindi favorevolmente e dettagliatamente il seguente parere della II Commissione interni, riservandosi ulteriori commenti in sede di discussione generale:

« La Commissione Affari interni, valutato il disegno di legge n. 532, nelle sue linee essenziali rileva che esso contiene novità positive e che accoglie richieste più volte avanzate dalle associazioni rappresentative degli enti locali, come, ad esempio, quella della partecipazione, con la ripartizione perequativa, a tributi a larga base e a gettito dinamico.

La Commissione, esaminati gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 532 (per i quali si riconosce comunque la competenza primaria della Commissione Finanze e tesoro) esprime, all'unanimità, parere positivo con le seguenti osservazioni:

— all'articolo 1/1 si ritiene opportuno estendere l'autorizzazione a fare prestiti da parte della sezione autonoma di credito comunale e provinciale, anche alle aziende municipalizzate;

— all'articolo 1/2 si propone di consultare oltre al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, anche il Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda il saggio di interesse praticato dalla sezione autonoma (articolo 1/3) la Commissione ritiene unanimemente che debba essere possibilmente non superiore a quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti;

— all'articolo 1/7 si propone di aggiungere il seguente comma:

” I comuni e le province hanno la facoltà di rimborsare il prestito ottenuto mediante acquisto in borsa o in altro modo delle cartelle emesse, fin tanto che la quotazione delle obbligazioni si mantenga sotto il valore nominale ”;

— all'articolo 2/2 si suggerisce di estendere l'autorizzazione a concedere anticipazioni, alle medesime condizioni stabilite per la sezione autonoma per il credito a breve termine, anche alle Casse di risparmio;

— all'articolo 2/5 la Commissione ritiene superflua e ritardante la procedura di richiesta di anticipazione ” per il tramite dell'autorità tutoria competente ”;

— all'articolo 2/6 si propone la sostituzione del primo periodo del secondo comma con il seguente: ” Il consiglio comunale e provinciale può deliberare l'anticipazione da richiedere con atto successivo alla deliberazione del bilancio, che viene assoggettato all'approvazione semplice della Giunta provinciale amministrativa ”;

— all'articolo 2/7 si propone di estendere le esenzioni e i privilegi ivi previsti anche alle operazioni eseguite con altri istituti di credito, compresi i tesoreri comunali e provinciali.

Sulla parte del disegno di legge compresa negli articoli dal 4 al 9 la Commissione esprime unanimemente l'avviso che tali articoli andrebbero più opportunamente stralciati ed approvati con legge autonoma. Infatti le disposizioni contenute nei predetti articoli pur

se collegate con un organico disegno di riordinamento finanziario hanno prevalentemente carattere di normativa generale sugli enti locali e pertanto non possono essere sottratti ad un esame di merito che compete alla Commissione affari interni.

Tuttavia la maggioranza rileva che dal disegno di legge in esame sono stati stralciati gli articoli che nel precedente disegno n. 4361 avevano sollevato le maggiori obiezioni della Commissione e che gli articoli dal 4 al 9 sono più organicamente collegati ad un provvedimento finanziario.

La minoranza peraltro si è formalmente opposta all'esame subordinato delle modifiche da apportare al progetto in quanto ha ritenuto che la richiesta di stralcio non ammette ipotesi subordinate anche perché le proposte di modifica dell'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, investono un problema di rilevante importanza politica, qual'è quello della verifica delle maggioranze a livello locale, problema non affrontabile in un contesto di disposizioni di carattere finanziario, dichiaratamente transitorie in vista della riforma tributaria generale;

— Per quanto riguarda l'articolo 4 del disegno di legge la maggioranza rileva che esso intende limitare il grave ritardo nell'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali. La Commissione ritiene che i termini più ristretti dei comuni e delle province, debbono trovare reciprocità in analoghi termini imposti agli organi di tutela e in analoghe sanzioni. La Commissione propone che i termini vadano modificati rispettivamente al 31 ottobre, al 30 novembre e al 15 dicembre.

La Commissione ha ritenuto a maggioranza che la norma contenuta nel quinto comma dell'articolo 4 risponda pienamente alle esigenze di funzionalità e di autonomia sopra accennate, in quanto molto spesso la deliberazione dei bilanci di previsione, nei termini attuali viene esposta a fatti aleatori (assenza di consiglieri, malattie, ecc.) o a fatti personalistici.

Sempre all'articolo 4, ultimo comma, la Commissione propone di fissare i termini degli adempimenti delle Giunte provinciali amministrative e della Commissione centrale per la finanza locale a tre mesi aggiungendo che « decorso tale termine, il silenzio degli organi di controllo equivale ad approvazione degli atti ».

La Commissione propone altresì che si stabilisca che i bilanci di previsione siano corredata da note di variazioni esplicative.

— Per quanto riguarda l'articolo 5, la Commissione ritiene che l'impostazione data nel disegno di legge n. 532 sia erronea e rischi addirittura di essere controproducente, pur riconoscendo la gravità del problema connesso al contenimento delle spese correnti e delle spese per il personale. La Commissione rileva inoltre che per le aziende municipalizzate non esistono organici del personale, ma tabelle numeriche allegate all'annuale bilancio di previsione.

Secondo la Commissione il problema degli organici non può essere risolto con un blocco indifferenziato, ma con parametri elastici che vanno opportunamente studiati in sede legislativa o amministrativa. In ogni caso il blocco degli organici è in aperta contraddizione con obblighi che nuove leggi fanno ai comuni e che impegnano alla assunzione di personale.

Ove si ritenesse in ogni caso che la questione debba essere affrontata si propone al primo comma dell'articolo 5 una aggiunta che faccia salvi gli obblighi previsti per l'attuazione di nuovi compiti e nuove esigenze di servizio nonché il graduale assorbimento dei fuori ruolo di cui alla circolare ministeriale 22 giugno 1968.

Inaccettabile comunque appare alla Commissione la normativa sulle responsabilità personali di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 quale che sia il giudizio sui commi precedenti.

La Commissione propone la soppressione dell'articolo 6.

— In riferimento all'articolo 7, si rileva che esso va incontro ad una ricorrente sollecitudine delle amministrazioni locali e delle loro associazioni; non si comprende, tuttavia, perché la norma preveda un'applicazione limitata a tre anni ed al 50 per cento senza un corrispondente impegno di organica revisione della materia.

In riferimento all'ultimo comma dell'articolo 7, non si comprende il rinvio alla legge 28 settembre 1938, n. 1822, perché in tale legge: a) vengono previste sussidi solo per autolinee a concessione definitiva; b) vengono attribuiti contributi massimi annui di lire 600 al chilometro, chiaramente irrisori, dato che, se fossero corrisposte per tutti circa i 16.000 chilometri di linee urbane ed extra urbane delle aziende municipalizzate e provincializzate di trasporto, l'ammontare complessivo erogabile risulterebbe di nove milioni seicentomila lire.

Risulterebbe quindi opportuno determinare un contributo statale annuo, autorizzando

il Governo a stabilire con appositi decreti i criteri e le modalità di erogazione di esso.

Per venire incontro altresì alla esigenza espressa da molte amministrazioni locali si propone di rendere facoltativa la norma prevista dal primo comma dello stesso articolo 7 sostituendo la parola "concorrono" con le parole "possono concorrere".

Per quanto attiene all'articolo 8, può considerarsi senz'altro utile che il Ministero dei trasporti effettui indagini circa l'andamento del costo dei servizi pubblici di trasporto; non pare accettabile tuttavia l'intervento sostitutivo del Ministero dei trasporti rispetto ad un potere locale, mentre corretto ed in un certo senso anticipatore appare il procedimento dell'invito motivato al riesame che oltre ad essere in armonia con i principi dell'autonomia locale non mancherebbe di una sua forza di pressione. La Commissione propone pertanto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 8 ed auspica una partecipazione dei comitati regionali per la programmazione economica e successivamente delle regioni alla effettuazione delle indagini previste.

All'articolo 9 la Commissione propone un riesame dei parametri di ripartizione al fine di studiare la possibilità, ove esistano dati certi, di introdurre un terzo criterio che tenga conto della estensione della rete stradale;

— All'articolo 11, la Commissione invita ad esaminare la possibilità di aumentare oltre al 4 per cento del provento IGE, l'importo destinato al fondo di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420;

— All'articolo 13, la Commissione auspica un aumento delle quote di compartecipazione al di là della misura stabilita del 9,40 per cento e del 3,50 per cento;

— All'articolo 15, la Commissione ritiene che l'addizionale speciale del 10 per cento all'IGE sul valore, per le vendite della birra, contrasti con la esigenza di semplificazione del sistema tributario e gravi ulteriormente su un settore produttivo già oggi notevolmente appesantito (circa 57,10 lire fra IGE e imposta di fabbricazione su un litro di birra dal prezzo ufficiale di lire 130). Inoltre non pare che il gettito previsto (7 miliardi circa) sia adeguato a coprire le esigenze dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, mentre la dinamica del gettito, forse anche per effetto della pressione fiscale esercitata sul settore appare piuttosto limitata.

La Commissione propone di sganciare le provvidenze dei comuni con popolazione in-

feriore a 10.000 abitanti dalla questione della compensazione della perdita subita con l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, e di sopprimere, quindi, gli articoli 15 e 16 del disegno di legge n. 532, sostituendoli con i seguenti articoli:

ART. 15.

" A decorrere dall'esercizio 1969, l'1 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, viene ripartito tra i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente in base ai dati dell'ultimo censimento ufficiale democratico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro-capite* dell'imposta ICAP ".

ART. 16.

" Il pagamento ai comuni e alle province delle quote di partecipazione a tributi erariali, nonché dei contributi compensativi di soppressi tributi locali e per servizi prestati dai comuni e dalle province per conto dello Stato, è effettuato bimestralmente, in coincidenza con la scadenza delle rate delle imposte dirette, mediante acconti pari a un sesto della quota annuale erogata nell'esercizio precedente, salvo conguaglio e liquidazione definitiva che si dovrà effettuare il primo quadrimestre dell'esercizio successivo.

In caso di ritardato pagamento agli Enti locali delle quote provvisorie di cui al comma precedente, lo Stato accrediterà ai comuni e alle province interessi attivi nella misura non inferiore all'interesse legale ".

La Commissione, rilevato che con il 31 dicembre 1970 vengono a scadenza le disposizioni relative alla compensazione ai comuni delle perdite subite in conseguenza dell'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame, ad evitare il verificarsi di una minore entrata ritiene opportuno prorogare le disposizioni stesse almeno fino a tutto l'arco di intervento previsto dal disegno di legge in esame e propone pertanto il seguente articolo 16-bis:

" Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371 relative all'abolizione dell'imposta comunale sul bestiame sono prorogate al 31 dicembre 1971 ".

- All'articolo 17, la Commissione ritiene che debba essere considerata anche la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.

Inoltre ritiene che fra gli istituti indicati nel secondo comma del suddetto articolo debbano essere comprese anche le Casse di risparmio.

La Commissione propone inoltre il seguente articolo 17-bis: " La somministrazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla sezione autonoma della stessa, nonché dagli altri istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dalle deliberazioni dei competenti organi dell'amministrazione locale, in deroga all'articolo 168 del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058 ".

La Commissione, rilevato che in sede di istituzione della scuola media unica i comuni e le province non sono stati sollevati dagli oneri relativi a funzioni trasferite allo Stato, propone il seguente articolo aggiuntivo: " A decorrere dal 1° gennaio 1970 gli oneri ed i contributi consolidati a carico dei comuni e delle province ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media unica, sono assunti dallo Stato ".

- Sull'articolo 19 la Commissione esprime serie riserve ritenendo che il passaggio della determinazione dei valori medi dal piano provinciale a quello nazionale non tenga conto delle diverse condizioni socio-economiche delle singole regioni.

Con queste osservazioni e nei limiti delle stesse la Commissione esprime parere favorevole al disegno di legge ».

Il Presidente Vicentini rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* SCAGLIA. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione, Biasini e Rosati.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (1046).

Il relatore Racchetti illustra ampiamente il provvedimento, inteso a provvedere alla ristrutturazione del sistema degli esami di

Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media. A suo avviso, è necessario adottare al più presto un sistema più rispondente alle moderne vedute pedagogiche, tenendo presente che uno dei punti fondamentali della riforma verte sulla ristrutturazione degli esami con la conseguente necessità di una composizione delle commissioni giudicatrici diversa da quella prevista dalle norme vigenti. Poiché uno dei punti fermi della riforma consiste nella preventiva determinazione, nel mese di aprile, delle materie che saranno oggetto della seconda fase del procedimento per il conseguimento della maturità (cioè degli esami che si svolgono dinanzi alle commissioni esterne), risulta indispensabile che la riforma entri in vigore prima del periodo indicato. Inoltre, la esigenza di provvedere alla composizione delle commissioni di esame e la necessità di fornire indicazioni precise ai giovani che si accingono ad affrontare gli esami di maturità e di abilitazione, hanno indotto il Governo a ricorrere allo strumento del decreto-legge.

Dopo aver, quindi, sottolineato le considerazioni critiche che sono state formulate in ordine all'attuale sistema dell'esame di Stato sul piano socio-pedagogico e psichico, nonché in merito alla collegialità del giudizio, alle difficoltà funzionali dell'attuale sistema, esprime l'avviso che gli esami di maturità e di abilitazione si distinguono dagli altri tipi di esami per due motivi fondamentali: gli esami di Stato costituiscono un punto di saldatura tra un periodo strettamente scolastico ed un periodo professionale; essi soddisfano, in secondo luogo, l'esigenza di accertamenti che debbono fare individuare non solo la presenza di alcune nozioni, ma anche lo acquisto di un livello mentale che non consente ricognizioni e valutazioni postume. Il concetto di maturità è sostanzialmente fondato sulla possibilità di pervenire ad un giudizio che sia una valutazione dei risultati particolari conseguiti negli studi fatti e un apprezzamento delle possibilità di prosecuzione in studi delimitati e di inserimento nella vita.

Il relatore sottolinea, altresì, le tre componenti fondamentali del nuovo sistema: esigenza di contenuto (si verifica la coesistenza dei risultati conseguiti nelle diverse discipline e la capacità dello studente di dominare un piano di cultura); esigenza strumentale (si riconosce al commissario-esaminatore la conoscenza di particolari aspetti della formazione culturale dell'alunno e, quindi, la capacità di valutare la sua personalità nel livello com-

pletivo degli studi compiuti); esigenza di concreta organizzazione (che consiste nella eliminazione della doppia sessione di esami, nell'ammissione all'esame a seguito di un giudizio ponderato del consiglio di classe, a prescindere dalla media di voti, in una più moderna configurazione delle prove di esame; nella costituzione di commissioni giudicatrici capaci di esprimere una valutazione globale della personalità del candidato, nonché nella collegialità di giudizio).

L'innovazione sostanziale, prosegue l'oratore, relativamente alle prove d'esame, consiste nell'averle configurate come mezzo di accertamento della maturità e come valutazione dell'orientamento: in tal modo si spiega la riduzione delle prove scritte e la scelta degli argomenti da parte del candidato. La ristrutturazione del contenuto dell'esame, comporta un ridimensionamento delle commissioni giudicatrici che debbono essere in condizione di valutare il candidato in una sintesi che tenga conto del passato culturale, dei risultati obiettivi dell'esame e degli orientamenti dimostrati. È quindi necessario che sia affiancato ai commissari un docente di ciascun candidato, affinché sia presente nel collegio giudicante anche chi almeno per un anno ha seguito la vita culturale dello studente. La nuova organizzazione degli esami rende, come si vede, agevole una indagine congiunta, senza consentire una frantumazione di giudizi particolari e, quindi, dialoghi limitati per discipline. Di qui l'esplicitazione di un voto unico che costituisce la valutazione della maturità.

Dopo essersi soffermato ad esaminare il disposto dei vari articoli del provvedimento, il relatore anticipa la presentazione di emendamenti relativi alla maturità artistica e agli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, predisposti dal Governo.

Soffermandosi, inoltre, a considerare le due fasi principali sulle quali si impernia la riforma in esame (lo scrutinio e l'ammissibilità), fasi che considera positive nella loro determinazione, pone l'accento sul complesso aspetto che assume la fase dell'ammissibilità per i privatisti, con particolare riguardo per gli studenti lavoratori (occorre, a suo avviso, trovare adeguate garanzie per consentire a coloro che non abbiano superato il pre-esame l'ammissibilità all'ultima classe o alla classe precedente oppure a ritener valida la ammissione agli esami di maturità almeno per un biennio).

Quanto poi alle riunioni di studio, di cui all'articolo 4, ritiene che le stesse siano da considerarsi positivamente a condizione che lo scrutinio finale venga formulato con un certo anticipo (armonizzando al contempo le varie operazioni di pre-esame e di maturità sia per gli interni sia per i privatisti) e che il programma scolastico sia stato interamente svolto prima dello scrutinio finale. Anche la riduzione delle prove di esame è da considerarsi un fatto positivo sia sotto l'aspetto quantitativo, sia sotto l'aspetto qualitativo (all'articolo 6 occorrerebbe introdurre ulteriori precisazioni circa l'indicazione delle materie diverse da quelle che hanno formato oggetto della prova scritta).

Il provvedimento, a suo giudizio, ha positivamente centrato il problema della collegialità del giudizio: tuttavia, in sede di regolamento, sarebbe opportuno tener presente il fatto che non più di 4 candidati potranno essere esaminati giornalmente da una commissione giudicatrice. Quanto poi alla composizione della commissione, giudica positivamente la presenza di un membro interno di ciascuna classe (purché sia previsto per ogni sezione) e di un membro aggregato con partecipazione a pieno titolo in caso di mancata nomina di membri effettivi (purché per esso si modifichi il criterio fissato di maggioranza).

Conclude, infine, ribadendo il suo giudizio favorevole al disegno di legge, che, a suo avviso, inciderà positivamente su tutta la vita della scuola italiana.

Il deputato Raicich, anticipando il parere contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame, perché di carattere settoriale e macchinoso, esprime perplessità sul disegno di legge, che si pone come aspetto prefigurante della riforma della scuola secondaria superiore. Dopo aver, quindi, espresso il suo dissenso in ordine alla presentazione di un decreto-legge sulla materia (decreto che in alcune parti risulta essere lacunoso), lamenta la fretteolosità dimostrata dal Governo di intervenire in settori fondamentali della vita della scuola con sistemi legislativi coercitivi e, a volte, con provvedimenti che risultano essere sottratti al controllo del Parlamento. Una riforma adeguata alle effettive esigenze del Paese dovrebbe tener conto di due punti essenziali: del raccordo di studi di secondo grado e dell'avvio professionale, nonché del raccordo con il retroterra di studi già percorso. Fondamentale resta, a suo avviso, il principio della liberalizzazione degli accessi universitari (si riserva di presentare emendamen-

ti in merito) mentre si tende a risolvere il problema degli esami di Stato isolandolo dal resto dei problemi che investono la vita della scuola.

La questione dell'esame di maturità, ove debba rimanere, si risolve a monte, nell'ambito del rinnovamento della scuola secondaria. Altri problemi sostanziali risultano, allo stato, irrisolti, quale quello della personalità del discente (che continua ad essere considerato un oggetto privo di personalità pur essendo alle soglie dell'università), della visione centralistica della scuola, affidata in toto alla discrezionalità del Ministro (visione questa che appare intesa ad eludere le questioni di fondo), della inadempienza costituzionale relativa alla legge sulla parità nei rapporti tra scuola pubblica e privata (si lascia in vigore il vecchio sistema di concorrenza tra scuola di Stato e scuola privata), nonché della mancata abolizione degli esami di riparazione delle classi intermedie.

La scuola media è nata male con la legge Casati, conclude l'oratore; è stata riformata in senso peggiorativo successivamente, oggi altrettanto male viene ordinata sulla base del decreto-legge in esame.

Il deputato D'Antonio, riservandosi di presentare in sede propria gli emendamenti del caso, si sofferma, sulla scorta delle sue personali esperienze a formulare osservazioni di carattere generale sul provvedimento, soprattutto in merito all'ammissione agli esami di abilitazione (perplessità esprime sulla maggioranza prevista nella misura di due terzi che, a suo avviso, sarebbe pregiudizievole per l'esaminando), alla predisposizione dei programmi, nonché alla essenzialità dell'esame che, da nozionistico e mnemonico quale è diventerà ancora più difficile, ponendo in maggiori difficoltà il candidato.

Dopo aver osservato che, se è necessaria la riforma dell'esame di Stato, si sarebbe dovuto tuttavia affrontare in precedenza la riforma della scuola secondaria superiore, afferma, che, più che di abilitazione e di maturità sarebbe opportuno parlare di liberalizzazione degli accessi universitari. Conclude esprimendo l'opinione che il disegno di legge non potrà sanare i mali della scuola media, almeno nel settore dell'esame di Stato.

Il deputato Canestri, dopo aver rivolto critiche al sistema adottato dal Governo circa il metodo di intervento seguito anche in questo settore (si doveva affrontare il problema dell'esame di Stato senza fretteolosità e senza ricorrere a forme di coercizione che nascono solo dal bisogno di recuperare terreno nei con-

fronti di movimenti di contestazione studentesca), rileva, nel disegno di legge l'esistenza di una linea demagogica ben determinata e intesa a dar l'impressione di predisporre uno schema di esame semplificato. Le componenti scolastiche, invece, richiedono una scuola più seria e spoglia di ogni bardatura di carattere selettivo.

La questione essenziale, a suo avviso, non è tanto quella di rivalutare l'esame di Stato quanto di pervenire ad un superamento dell'istituto stesso. Dopo aver lamentato la mancata soluzione del problema della parità, osserva che l'istituto dell'esame di Stato continua a fondarsi sulla discriminazione e non sulla garanzia del diritto allo studio. Mentre occorre, se del caso, ricorrere a provvedimenti settoriali per giungere ad una riforma radicale della scuola, si continua a procedere con provvedimenti che pongono limiti e sbarramenti alla riforma stessa. Il disegno di legge in esame si presenta chiuso ed angusto nelle sue prospettive, senza collocarsi nemmeno come movimento di sperimentazione che dia adito a sbocchi futuri.

Dopo aver osservato, altresì, che risulta aggravata la posizione dei privatisti e degli studenti lavoratori, che mancano gli elementi qualificanti per poter parlare di riforma di settore (gli studenti non sono chiamati a collaborare con i docenti nella formulazione del programma; nonché si conserva inalterata la direzione centralistica del settore), in considerazione del fatto che si tende a razionalizzare il sistema piuttosto che a liberalizzarlo, preannuncia il parere contrario del suo gruppo e la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Il deputato Loperfido è dell'avviso che il decreto-legge non scalfisce affatto l'attuale struttura dell'esame di Stato, cioè lascia inalterata l'erosione dell'istituto giuridico dell'esame stesso, mentre quest'ultimo elemento avrebbe dovuto liberare il legislatore dalla frette di predisporre il provvedimento in discussione. I momenti più importanti del dibattito scolastico appaiono quindi, disattesi, mentre ci si propone di non deludere le speranze dei discenti, dei docenti e delle famiglie. È difficile, a suo avviso, accettare il concetto proposto di ristrutturazione dell'esame di Stato, si tratta, invece, di un prudentissimo riordino che potrebbe avere la stessa sorte del disegno di legge n. 2314, concernente la riforma universitaria, esaminato e non concluso nella scorsa legislatura, giacché il Governo continua a muoversi in una dire-

zione fortemente contestata e contrastata. Lontani si è dal riconoscimento dell'erosione dell'istituto dell'esame di Stato, che non può ridursi ad una erosione giuridica, ma che è diventata etica e totale (i giovani chiedono l'abolizione degli esami stessi), sfuggendo continuamente i rapporti esistenti tra scuola e società.

Dopo essersi soffermato sui compiti del consiglio di classe, sul problema della parità, sulla necessaria chiarezza dello scrutinio finale, sulla esigenza della autonomia della scuola, sulla collegialità del giudizio, nonché sulla valutazione globale dello studente, ribadisce il parere contrario del suo gruppo in merito al provvedimento. Chiede, infine, di conoscere l'allegato, previsto nella relazione che accompagna il disegno di legge, recante il parere della II Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il deputato Bertè, dichiara, in via preliminare, di essere favorevole all'abolizione dell'istituto dell'esame di Stato, e alla piena liberalizzazione degli accessi universitari (qualora in questa occasione si volesse proporla); quindi, osserva che, mentre per la riforma universitaria sarebbe possibile procedere con provvedimenti settoriali, quanto alla scuola secondaria superiore, proprio per la sua diversa realtà sociale, dovrebbe procedersi in modo organico ed unitario. Pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Governo in questo settore, tiene, tuttavia, a precisare che l'intero sistema è destinato ad essere travolto quando il Parlamento affronterà i fondamentali problemi del diritto allo studio, della riforma universitaria, della riforma della scuola secondaria superiore e della riforma dell'istruzione professionale.

Lo sforzo che si intende compiere appare, quindi, logicamente transitorio. Successivamente, dopo aver espresso alcune perplessità circa la fissazione del termine del mese di aprile per la conoscenza del programma di esame, circa la rigida fissazione della struttura culturale (che appare in continuo mutamento), circa la diversa priorità delle prove scritte rispetto a quelle orali, circa il permanere della discrezionalità degli organi centrali, nonché circa la posizione di inferiorità che vengono ad assumere i privatisti e gli studenti lavoratori (occorrerebbe consentire alla Commissione giudicatrice la possibilità di esprimere un giudizio di idoneità alla frequenza), è, tuttavia, dell'avviso che il disegno di legge faccia compiere un passo avanti in questo settore.

Il Presidente Scaglia, dopo aver invitato i Commissari a presentare nel pomeriggio gli emendamenti che avessero in animo di formulare, rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame del disegno di legge di conversione.

Al termine della seduta, infine, il Presidente comunica che la Presidenza della Camera non ha accolto la richiesta di assegnare alla competenza primaria della Commissione istruzione il disegno di legge n. 327, relativo alla formazione professionale dei lavoratori, nonché il disegno di legge n. 330, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni degli uffici scolastici regionali e interregionali, rispettivamente, assegnati alla Commissione XIII (Lavoro) e alla Commissione I (Affari costituzionali).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Antoniozzi.

Disegno di legge:

Modifiche all'articolo 55 del Regolamento circa la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (Parere alla X Commissione) (342).

Il relatore Sangalli mette in rilievo che lo scopo del provvedimento è di evitare, attraverso l'invasione della sede ferroviaria da parte di animali incustoditi, gravi disgrazie, che peraltro si sono già per il passato verificate. Si dichiara quindi favorevole al provvedimento in quanto tendente ad assicurare la sicurezza della circolazione dei treni, ma non può condividere l'onere addossato ai privati della recinzione dei fondi. Imporre infatti tale onere agli agricoltori costituisce oltre che una ingiustizia, un insopportabile carico per le imprese agricole. Rileva altresì che il provvedimento non individua con precisione il soggetto passivo dell'onere, facendosi confusione tra il proprietario ed il conduttore. Osserva poi che le società che gestiscono le autostrade provvedono a loro carico alla recinzione delle stesse, e pertanto a suo avviso, una simile soluzione dovrebbe essere adot-

tata per le ferrovie. Tuttalpiù si potrebbe accettare, come avviene per l'onere relativo alla costruzione dei passaggi a livello, un concorso degli agricoltori, che comunque non dovrebbe essere superiore al 20 per cento della spesa. Per tali motivi dichiara che deve essere espresso parere contrario al provvedimento.

Con le considerazioni del relatore concorda il deputato Stella, il quale aggiunge che l'applicazione del provvedimento darebbe luogo a seri inconvenienti ove si tenga presente che i terreni possono essere condotti direttamente dal proprietario, in affitto, in mezzadria o in colonia, forme queste ultime che costringerebbero il coltivatore ad una spesa esorbitante dagli impegni assunti con i patti di conduzione. Rappresenta poi gli inconvenienti che deriverebbero da una riconversione delle colture, che renderebbero inutile la spesa venendo a mancare gli animali. Per questi motivi si associa alla proposta di parere contrario.

Il deputato Marras giudica il provvedimento iniquo e confuso, in quanto pone a carico degli agricoltori un onere gravoso e non di loro spettanza ed inoltre non precisa chi fra proprietario e conduttore debba addossarsi l'onere stesso. Prospetta poi la situazione degli affittuari a tempo i quali intraprenderebbero un'opera di rilevante spesa a beneficio degli affittuari successivi. Per questi motivi si esprime anch'egli per il parere contrario.

Il sottosegretario all'agricoltura Antoniozzi si associa alle considerazioni fin qui svolte e, premesso che la custodia del bestiame rappresenta un obbligo, munito di sanzione civile per gli eventuali danni derivanti per i proprietari del bestiame, è assurdo addossare a questi l'onere finanziario della recinzione dei fondi. Dichiara poi che la necessità di tale recinzione, che egli peraltro non contesta, si è fatta più impellente a seguito della aumentata velocità dei treni, per cui in analogia con quanto avviene per le autostrade, che sono recintate appunto per l'alta velocità del traffico consentita, l'obbligo della recinzione della rete stradale deve essere addossata alle ferrovie, così come gli enti gestori recingono le autostrade.

La Commissione delibera pertanto di esprimere parere contrario al provvedimento e di chiedere alla Commissione trasporti che il relatore partecipi alla discussione del provvedimento stesso presso quella Commissione per esporre il punto di vista della Commissione agricoltura.

Proposta di legge:

Bonomi ed altri: Norme in materia di colonia parziaria (273).

Il deputato Gerbino propone di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento sia assegnato alla Commissione stessa in sede legislativa.

Per il gruppo comunista il deputato Reichlin chiede che la richiesta medesima sia rinviata onde consentire al gruppo stesso un approfondimento del problema.

Il Sottosegretario all'agricoltura Antoniozzi, si rimette alla Commissione.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

Proposte di legge:

Bonomi ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

Sereni ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura ((113);

Romita ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421).

Il relatore De Leonardis riferisce sui precedenti dei provvedimenti in discussione, ricordando come nella scorsa legislatura la Commissione, esaminando alcuni provvedimenti analoghi, dopo intenso lavoro era pervenuta alla redazione, da parte di un Comitato ristretto di un testo unificato la cui validità gli sembra ancora attuale. Ritene pertanto che la discussione potrebbe essere svolta sulla base di questo lavoro tenendo conto ovviamente dell'evoluzione dei tempi e delle modifiche intervenute nella valutazione dei problemi da parte dei singoli gruppi. Propone quindi che la Commissione inizi l'esame dei provvedimenti su tale base riservandosi di riferire più ampiamente nella prossima seduta.

Il deputato Marras ritiene che dal momento che il problema è stato profondamente studiato ed ampiamente discusso, per cui tutti i gruppi hanno avuto la possibilità di esporre il proprio punto di vista, una discussione generale si rivelerebbe inutile, propone pertanto il passaggio all'esame degli articoli nel corso della discussione dei quali eventuali prese di posizione su argomenti particolari possono essere manifestate. Il deputato Gerbino ritiene invece che una discussione generale, sia pure abbreviata si riveli proficua all'economia dei lavori in quanto consentirà a ciascun gruppo di ribadire la propria posizione.

Il deputato Bo ritiene che la proposta Gerbino possa ritenersi fondata, a condizione però che la discussione generale non rimetta sul tappeto tutti i problemi di fondo che sono già stati affrontati e si limiti all'esposizione da parte di ciascun gruppo della propria posizione. Questa discussione dovrebbe esaurirsi entro brevissimo tempo ed avere a base non solo il testo formulato nella passata legislatura dal Comitato ristretto, ma soprattutto le proposte presentate in questa legislatura, dalle quali sono emersi problemi nuovi e nuovi orientamenti. Sarebbe altresì auspicabile che l'emananda legge sia coordinata con tutte le altre norme emanate nel settore in questi ultimi tempi.

Il Presidente rinvia quindi alla prossima seduta lo svolgimento della relazione e la discussione generale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

INDUSTRIA (XII)

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 10.45. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Interviene l'avvocato Giovanni Agnelli, presidente della Fiat.

SITUAZIONE E PROSPETTIVE DELL'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA NAZIONALE.

Il Presidente Giolitti delinea preliminarmente le finalità ed il metodo dell'indagine conoscitiva in titolo, anche in relazione alle precise direttive impartite in proposito dal Presidente della Camera. Dà quindi un cordiale benvenuto ed esprime il ringraziamento della Commissione al presidente Agnelli ed ai collaboratori della FIAT che lo accompagnano: dottor Sergio Palmucci, direttore della divisione servizi di produzione; ingegner Dante Giacosa, direttore divisione progetti e studi autoveicoli; dottor Vittorino Chiusano, direttore relazioni esterne; ingegner Carlo Righini, direttore commerciale autoveicoli Italia; avvocato Giorgio Garino, direttore divisione personale e relazioni sociali; dottor Luigi Ferro, addetto alla presidenza.

Il presidente Agnelli, richiamata la positiva esperienza di un analogo incontro coi rappresentanti politici avvenuto due anni fa (e che ebbe per oggetto la ricerca scientifica applicata), accenna anzitutto agli squilibri che ancora permangono nel panorama industriale italiano e ai quali sono da ricondursi anche conseguenze di carattere sociale.

Attenuare questi squilibri potrebbe forse apparire più agevole se l'Italia costituisse una realtà economica chiusa, ma in effetti il nostro Paese si trova sempre più inserito nel contesto dell'economia mondiale. È in tale prospettiva che deve misurarsi l'industria italiana e particolarmente la sua capacità competitiva. In difetto di quest'ultima qualsiasi altro obiettivo che ci proponessimo di raggiungere attraverso lo sviluppo industriale rischierebbe di rivelarsi illusorio.

Pertanto le scelte che dovranno essere esercitate nel prossimo futuro - frutto sia delle responsabilità politiche come di quelle imprenditoriali - saranno di particolare impegno: attraverso esse l'Italia o raggiungerà una struttura industriale più dinamica con livelli di produzione competitivi, o vedrà aprirsi una fase lentamente involutiva.

L'industria automobilistica è una industria motrice per eccellenza. Attorno ad essa si sono formate numerosissime imprese specializzate dove hanno potuto affinarsi capacità imprenditoriali di cui tutti i settori produttivi hanno ampiamente beneficiato. Questa industria ha potentemente contribuito a trasformare i modelli di produzione e di consumo di beni e servizi.

Agnelli illustra quindi alcune cifre riguardanti l'evoluzione dell'industria automobilistica in Italia: nel 1950 la produzione era di 128.000 veicoli, di cui 22.000 esportati; i lavoratori impiegati erano circa 60.000 (il reddito *pro capite* dei cittadini italiani era di circa 190.000 lire).

Oggi si producono 1.664.000 vetture, di cui 570.000 esportate, impiegando direttamente oltre 160.000 lavoratori (il reddito *pro capite* è salito a circa 670.000 lire). Nello stesso periodo le aziende sub-fornitrici dell'industria automobilistica nazionale sono passate da circa 1.000 a 10.000, con circa mezzo milione di persone operanti ed una erogazione annua in salari di parecchie centinaia di miliardi.

Altre cifre dimostrano il peso che questa industria ha sull'apparato produttivo nazionale: ad esempio il valore aggiunto dell'industria dell'auto, secondo calcoli approssimativi Fiat, si aggira intorno al 14 per cento dell'intero prodotto lordo del settore meccanico; gli investimenti nel 1967 sono stati il 36 per cento di quelli dell'industria meccanica; gli addetti equivalgono al 23 per cento. Se si considera tuttavia la massa di persone cui l'automobile dà lavoro direttamente o indirettamente, gli occupati salgono a 2.300.000, cioè al 18 per cento circa dei dipendenti nell'industria e nei servizi.

Nel mondo circolano 170.000.000 di autovetture con una densità di circa 45 per 1000 abitanti. Quasi la metà dell'intero parco circola negli Stati Uniti, dove il mercato risulta prevalentemente guidato dalla domanda di sostituzione. Gli impianti produttivi sono comunque dimensionati in modo tale da essere proficui, pur con uno sfruttamento di solo il 70 per cento.

In Italia i veicoli circolanti sono circa 9 milioni, di cui 8.200.000 autovetture (pari al 14,6 per cento del parco europeo ed al 4,8 per cento di quello mondiale). La densità è di 153 vetture per mille abitanti, pari alla media dell'Europa, dove circolano 56 milioni di automobili.

Alla formazione del parco circolante mondiale concorre una pluralità di costruttori prevalentemente concentrati in alcuni paesi a più forte sviluppo industriale. Per essi il 1968 è stato un anno di forte espansione: la produzione è stata di 20,5 milioni di autovetture, con un aumento rispetto al 1967 del 19 per cento (l'incremento più forte si è verificato in Giappone).

Agnelli precisa quindi che la crescente integrazione dei mercati, di cui l'automobile è contemporaneamente sia concausa sia oggetto, fa in modo che la produzione di autoveicoli debba essere considerata ormai un fatto unitario che trascende i confini nazionali e si identifica con il proprio mercato di sbocco che è il mondo.

Le prospettive di evoluzione della domanda di autovetture in Italia nel prossimo decennio - domanda espansiva e domanda di sostituzione - sono da considerarsi in complesso promettenti determinando alla fine del periodo una domanda globale di circa 1 milione 720.000 unità, contro 1.300.000 previste quest'anno. Si raggiungerebbe così una densità di 295 autovetture ogni 1000 abitanti.

Per quanto concerne le prospettive dei mercati esteri, intorno al 1978 la domanda complessiva mondiale di autovetture nei paesi ad economia di mercato dovrebbe stabilizzarsi intorno ai 26-27 milioni di unità, contro una capacità produttiva di 32-34 milioni di unità.

Oggi l'Italia esporta circa 3 vetture per ogni vettura importata; è un rapporto eccezionalmente favorevole che non potrà essere mantenuto a lungo. Sarà già un grosso successo realizzare l'ipotesi che nel 1978 il rapporto importazioni-esportazioni oscilli tra 1-2 e 2-2,4. Se nello stesso anno la quota degli importatori salirà ad un valore minimo del 18 per cento delle immatricolazioni, le espor-

tazioni italiane dovrebbero situarsi intorno alle 700 mila unità annue. La domanda congiunta interna ed estera potrà quindi assorbire circa 2.100.000 vetture di produzione nazionale.

Per quanto riguarda la produzione, il gruppo Fiat nel 1968 ha raggiunto una capacità produttiva di circa 1.600.000 unità, pari ad una utilizzazione degli impianti di circa l'85 per cento.

Applicando a queste cifre il normale tasso di incremento di produttività che il Programma economico nazionale fissa nel 5 per cento per l'intero settore industriale, la Fiat raggiungerà nel 1978 una capacità produttiva superiore a 2.400.000 vetture annue.

Ciò perché, da una parte, esiste il vincolo di difesa dell'occupazione (condizionamento che per esempio gli Americani non hanno e che permette loro una ben maggiore elasticità), mentre dall'altra parte non possiamo assolutamente pensare di ridurre gli investimenti di aggiornamento tecnologico che soli ci permettono di mantenerci competitivi e di conseguenza di assorbire attraverso maggiori volumi di produzione l'inarrestabile espansione delle spese.

A fronte della necessità di dover comunque raggiungere tale capacità produttiva sta una previsione massima di vendita Fiat nel 1978 di circa 1.750.000 unità, il che comporterà una utilizzazione degli impianti inferiori al 75 per cento. Questo in Italia, a quell'epoca, sarà un limite critico al di sotto del quale non si sarà possibilità alcuna di sopravvivenza.

Accennato alle tendenze in atto nell'economia mondiale: difformità degli andamenti congiunturali in vari paesi, progressiva scomparsa dei protezionismi nazionali, diffusione di modelli di consumo uniformi, Agnelli ha rilevato che la sicurezza e lo sviluppo aziendale non potranno più essere fondati e garantiti, almeno in Europa, all'interno di un solo mercato. E sul mercato mondiale che si giocherà l'avvenire delle nostre aziende: il ruolo decisivo sarà infatti rappresentato dalla quota di presenza che ciascun produttore saprà assicurarsi e difendere.

Ne consegue per la Fiat la necessità di accrescere la sua partecipazione ai mercati mondiali sia nei paesi ad elevato tasso di motorizzazione che nei nuovi mercati.

In linea con queste considerazioni è inoltre l'affermazione che la produzione automobilistica tenderà ad organizzarsi in un numero piuttosto ristretto di grandi concentrazioni imprenditoriali, sull'esempio americano e

dei costruttori giapponesi. Appare pertanto logico che anche i produttori europei si orientino a ragionare in termini analoghi ed è su questo sfondo che vanno collocati e valutati quei contatti e quegli accordi tra case europee volti a ricercare indispensabili rafforzamenti competitivi.

Il problema delle concentrazioni va visto tuttavia sia sotto il profilo della dimensione ottimale minima « produttiva », sia della dimensione ottimale minima « economica » dell'impresa. È bene precisare che, riguardo al primo punto, il limite di 1.000 autovetture al giorno finora ritenuto valido, si sposterà in alto per l'incidenza che la ricerca scientifica (e gli investimenti relativi) tenderanno sempre più ad assumere nella progettazione dei modelli. Anche sul secondo punto, valutato in un milione di unità annue prodotte, vi è un inesorabile aumento dimensionale causato dalla liberalizzazione degli scambi e dalla concorrenza dei giganteschi gruppi americani.

La riprova sta nella ricca serie di fusioni ed accordi di collaborazione avviati in Europa. La Fiat non poteva restare estranea a questo movimento rivelatore di precise strategie poste in atto dai concorrenti, ed in tale prospettiva si colloca l'accordo Fiat-Citroën. La scelta della Fiat è conseguente a quel senso di responsabilità che le grandi imprese debbono avere nei confronti delle forze di lavoro che da esse si alimentano. L'accordo con la Citroën inoltre non è affatto in contrasto con i problemi dello sviluppo nazionale: esso rafforzerà obiettivamente la posizione della Fiat nel mondo e di conseguenza maggiore e più robusto sarà il suo appoggio e la sua partecipazione alla realizzazione dei programmi a medio e lungo termine dell'economia italiana.

Il problema delle concentrazioni non investe soltanto i produttori di autoveicoli: un analogo processo di ristrutturazione è utile ed auspicabile anche per le industrie ausiliarie dei componenti ed accessori.

Agnelli ha pure accennato al fondamentale problema di assicurare all'automobile l'indispensabile possibilità di movimento: a tale scopo, ha detto, si rende necessario, oltre le soluzioni tradizionali, ripensare le strutture ed il tipo dei nostri insediamenti realizzando modelli originali di un nuovo assetto urbano e sociale.

Purtroppo di fronte ad una presa di coscienza, sempre più chiara da parte degli imprenditori europei, della concreta unità di mercato del consumo e quindi della necessità per le imprese di assumere dimensioni

transnazionali, sopravvive sul piano politico un certo spirito nazionalistico, non più coerente con i tempi e con le problematiche sociali ed economiche del mondo moderno. È questo spirito che rischia di rallentare la realizzazione di quelle parti del Trattato di Roma le quali completerebbero il quadro di riferimento soltanto entro il quale la moderna impresa industriale può giungere alla utilizzazione ottimale delle sue risorse.

Alla esposizione del Presidente Agnelli hanno seguito quesiti e richieste di chiarimenti e di integrazione della esposizione stessa da parte dei deputati: Tocco, Napolitano Giorgio, Libertini, Alesi, Servello, Leonardi, Compagna, Sulotto, Granelli, Turchi, Mussa Ivaldi, De Poli, Foderaro e dello stesso Presidente Giolitti.

A tutti risponde, fornendo ulteriori ragguagli, l'avvocato Agnelli, ringraziando per l'interessamento della Commissione.

Il Presidente Giolitti, dopo aver vivamente e cordialmente ringraziato l'avvocato Agnelli ed avergli espresso il caldo apprezzamento della Commissione, comunica che, proseguendo nelle indagini conoscitive sul tema in discussione, la Commissione ascolterà, mercoledì 26 febbraio alle ore 10, il dottor Giuseppe Luraghi, presidente dell'Alfa Romeo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 18,15. — *Presidenza del Presidente* BIAGGI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Bellisario.

Disegno di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064).

Dopo interventi del Presidente Biaggi e dei deputati Sulotto, Alini, Mancini Vincenzo, Polotti, Monti, Gitti e Bianchi Fortunato circa i lavori della Commissione, in assenza ancora del testo della relazione ministeriale esplicativa del disegno di legge, rimane stabilito che il Relatore proceda ad una prima illustrazione dell'articolato, da completare con una valutazione politica nella successiva seduta.

Il relatore Bianchi Fortunato passa quindi ad illustrare il disegno di legge, che nella

prima parte prevede l'assunzione graduale, da parte dello Stato, degli oneri del fondo sociale fino a sopprimerli integralmente a decorrere dal 1° gennaio 1976; parallelamente al crescente apporto dello Stato è prevista una graduale riduzione del contributo al fondo sociale da parte delle varie gestioni pensionistiche, con conseguenti maggiori disponibilità delle medesime per il miglioramento dei vari trattamenti di pensione.

Tali miglioramenti comprendono anzitutto l'elevazione dei minimi di pensione dei lavoratori dipendenti a 23 e a 25 mila lire mensili, a seconda se i titolari siano di età inferiore o superiore a 65 anni, e dei minimi di pensione dei lavoratori autonomi a 18 mila lire mensili. Si prevede poi un aumento del 10 per cento di tutte le pensioni corrisposte prima del 1° gennaio 1969, comprese quindi quelle liquidate tra il 1° maggio e il 31 dicembre 1968 sulla base del rapporto del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo triennio. Tale rapporto è poi elevato al 74 per cento per le pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e all'80 per cento per quelle aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975.

Ai fini della valutazione della retribuzione pensionabile, per venire incontro ai casi in cui il lavoratore nell'ultima fase della vita lavorativa possa subire declassamenti retributivi, si prevede che, per le pensioni successive al 31 dicembre 1968, si faccia riferimento al miglior triennio nell'ambito dell'ultimo quinquennio antecedente il pensionamento, e, a decorrere dal 1° gennaio 1976, nell'ambito dell'ultimo decennio; a tal proposito il Relatore osserva peraltro che la nuova tecnica comporterà sicuramente un notevole aggravio del lavoro amministrativo, che potrebbe determinare un certo ritardo nella liquidazione delle pensioni.

Il Relatore fa poi presente che il provvedimento stabilisce il principio dell'adeguamento automatico delle pensioni al costo della vita in caso di variazioni superiori al 2 per cento, assicurando così il costante allineamento alle variazioni medesime. È prevista poi la modifica della disciplina del cumulo della pensione con la retribuzione, essendo stabilita la non cumulabilità del 50 per cento della parte di pensione eccedente i trattamenti minimi; tale disciplina non si applica peraltro ai lavoratori agricoli e ai pensionati in età pari o superiore a 65 anni. È anche previsto il ripristino della pensione di anzianità, inteso come trattamento di fine lavoro

e non cumulabile quindi con la retribuzione, in caso di ripristino del rapporto di lavoro.

Il Relatore fa poi presente che il provvedimento prevede una serie di deleghe al Governo per: il riordinamento degli organi di amministrazione dell'INPS, con una prevalente rappresentanza dei lavoratori dipendenti, e un largo decentramento amministrativo; l'unificazione a partire dal 1971 della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e del fondo dell'adeguamento delle pensioni in un nuovo fondo denominato « fondo pensioni per i lavoratori dipendenti »; l'emanazione di un testo unico delle disposizioni che regolano la materia dell'assicurazione stessa; l'adeguamento delle norme sulla prosecuzione volontaria ai fini del nuovo sistema di calcolo delle pensioni retributive, nonché la possibilità di variare con decreto i contributi dovuti dalle categorie interessate, al fine di assicurare l'equilibrio delle relative gestioni.

Il Relatore riassume poi le norme d'attuazione, transitorie e finali, relative: all'aggiornamento dei limiti di reddito per la concessione degli assegni e delle maggiorazioni familiari; all'estensione dell'assistenza di malattia ai titolari dell'assegno di prepensionamento di cui alla legge n. 1115 del 1968 e ai figli studenti dei pensionati; alla valutazione dei periodi di servizio militare ai fini della determinazione della misura della pensione; alla facoltà di copertura dei periodi di lavoro per i quali ebbe ad operare in passato l'esclusione dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti; al prolungamento fino al 1971 della facoltà di opzione tra il nuovo trattamento pensionistico e il precedente sistema contributivo.

Il Relatore si riserva infine di completare la relazione con una più ampia valutazione politica e tecnica, dopo aver preso visione della relazione ministeriale illustrativa del disegno di legge.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di richiedere che siano riassegnate alla Commissione stessa le proposte di legge di iniziativa parlamentare vertenti sulla stessa materia, già all'ordine del giorno della Assemblea, e per le quali questa aveva votato una sospensiva in attesa della presentazione del disegno di legge governativo.

Il Presidente Biaggi rinvia quindi il seguito dell'esame a martedì 25 febbraio alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,30.

IGIENE E SANITA' (XIV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 1969, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità, Usvardi.

Proposte di legge:

De Maria e Usvardi: Aumento del contributo annuo a favore degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma (423);

Barberi ed altri: Organizzazione delle attività degli Istituti per lo studio e per la cura del cancro e provvidenze a loro favore (489).

Su proposta del Sottosegretario Usvardi, il quale rileva come le perplessità sulla copertura della proposta di legge n. 489 siano state superate dal Governo, la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera che le proposte di legge all'ordine del giorno le siano deferite in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Venerdì 21 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale (1064) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Fabbri;

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 10, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione (1047) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Venerdì 21 febbraio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordina-

mento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media (1046) — *(Parere della V Commissione)* —
Relatore: Racchetti.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 23,30.